



Decreto Dirigenziale n. 110 del 21/06/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "LA CERRETESE" IN
AGRO DEL COMUNE DI CERRETO SANNITA (CE) Art. 23 - L.R. 26/2012 e s.m.i.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "LA CERRETESE" IN AGRO DEL COMUNE DI CERRETO SANNITA (CE) Art. 23 - L.R. 26/2012 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. la legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 23 comma 1, lett. b), punto 1) prevede il rilascio di autorizzazioni per l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie;
- a. la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- b. tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005;
- c. con nota acquisita in data 17.07.2013 con prot. n°521970, il sig. Barbieri Federico, nato a Cerreto Sannita (BN) il 22.09.1943, c.f. BRB FRC 43P22 C525G, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "LA CERRETESE" con sede in Cerreto Sannita al C.so Umberto n.183, ha prodotto istanza con la relativa documentazione, intesa ad ottenere la concessione per l'istituzione di una azienda faunistico-venatoria denominata "LA CERRETESE" della superficie di ha 305.86.60 in agro del Comune di Cerreto Sannita (BN);
- d. il territorio di ha 305.86.60 riportato in Catasto nell'intero Foglio n°15 p.lla 12 risulta di proprietà del Comune di Cerreto Sannita (BN) e si sviluppa interamente all'interno del SIC "Pendici meridionali del Monte Mutria";
- e. a seguito dell'istanza del sig. Barbieri Federico, in qualità di Presidente pro-tempore della Associazione "La Cerretese..." per la concessione in fitto in comodato d'uso per anni dieci di terreno demaniale per la costituzione di una azienda faunistico-venatoria, il Consiglio Comunale del Comune di Cerreto Sannita (BN) con atto di deliberazione n°35 del 11.12.2012 ha disposto:
 - di dare mandato, dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione, agli uffici comunali preposti, alla stipula del contratto di comodato d'uso dei citati terreni;
 - richiedere alla Giunta Regionale, Settore Bilancio e Credito Agrario la mutazione di destinazione di terre gravate da Usi Civici per consentire le attività faunistiche-venatorie nel comprensorio aziendale;
- f. con decreto dirigenziale n°46 del 08/05/2016 dell'UOD 06, DIPART. 52, il Comune di Cerreto Sannita (BN) è stato autorizzato a mutare la destinazione delle terre collettive insistenti nella località "Monte Coppe" distinte in catasto al foglio 15, particella 12, per la realizzazione di un progetto destinato ad attività destinata ad attività sportivo-venatoria-ecologica;
- g. con decreto dirigenziale n°452 del 26/03/2014 ad oggetto "D.P.R. 357/97 e s.m.i. – VALUTAZIONE DI INCIDENZA –PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. – V.A.S. –V.I. RELATIVO ALL'AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA MONTE COPPE NEL COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN)" – PROPOSTO DAL SIG. BARBIERI FEDERICO PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA CERRETESE-CACCIA, NATURA, AMBIENTE E SVILUPPO" l'UOD 07 Valutazioni ambientali – Autorità ambientali ha espresso parre favorevole di Valutazione d'Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. – V.A.S. – V.I. espresso nella seduta del 15.01.2014, relativamente all'Azienda faunistica venatoria Monte Coppe nel Comune di Cerreto Sannita (BN) proponente il sig. Barbieri Federico Presidente pro-tempore dell'Associazione "la Cerretese-caccia, natura, ambiente e sviluppo", con sede in Cerreto Sannita (BN) al C.so Umberto n.1, con le seguenti prescrizioni:

- g.1 dare seguito a tutte le indicazioni presenti nello studio di incidenza (allegata alla richiesta di valutazione appropriata di incidenza e custodita agli atti di questa UOD) con particolare riferimento alle misure di mitigazione/compensazione di cui ai punti E. 1.1 e seguenti della relazione;
 - g.2 la realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione di cui ai punti E. 1.1. e seguenti nonché le attività di ripopolamento dovranno essere seguite da tecnici qualificati con competenze in materia di gestione faunistica e della vegetazione;
 - g.3 dovrà essere rispettata la previsione di destinare per le colture a perdere una superficie di almeno 5 ettari;
 - g.4 le specie vegetali di cui si prevede ripopolamento (ad esempio le orchidee) dovranno provenire da vivai che producono gli ecotipi locali al fine di evitare inquinamenti genetici;
 - g.5 qualunque infrazione dovesse essere rilevata dalla vigilanza interna all'azienda, dovrà essere comunicata al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
 - g.6 le specie di fauna selvatica da immettere nel territorio interessato dall'azienda faunistica dovranno provenire da allevamenti nazionali e certificati in maniera da risultare geneticamente compatibili con le popolazioni indigene del territorio regionale; in particolare per la starna i soggetti da immettere dovranno provenire da aziende di produzione i cui allevamenti abbiano la caratteristica di produrre animali con fenotipo italico. Dovranno altresì essere presi in considerazione protocolli di immissione già sperimentati in altre aree vocate alla starna e documentati in letteratura scientifica;
 - g.7 gli individui rilasciati dovranno essere censiti, anche attraverso l'uso di richiami sonori, per raccolta dati sulla sopravvivenza della specie al fine di definire il contingente da prelevare nella successiva stagione venatoria e il numero di individui da immettere per favorire popolazioni stabili;
 - g.8 qualunque modifica dovesse essere apportata alla proposta progettuale a seguito dell'espressione di parere dell'ISPRA dovrà essere oggetto di nuova istanza di valutazione di incidenza;
- h. con nota del 28.05.2014, acquisita al protocollo in data 30.05.2014 col n°0895975, a seguito di richiesta dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia in data 15.05.2014 prot. n°0334160, il sig. Barbieri Federico, ha prodotto ulteriore documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota del 22.04.2016 assunta al protocollo generale in data 03.05.2016 con prot. n°0299304, il sig. Barbieri Federico, all'a luce delle modifiche apportate alla legge n°26 del 9 agosto 2012 con legge regionale n°6 del 5 aprile 2016 art.6 comma 5 lett.b), ha chiesto il prosieguo dell'istruttoria;

PRESO ATTO che

- a. l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Nazionale, a seguito di richiesta dell'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia in data 29/10/2014 prot. n. 0723565, ha espresso parere favorevole con nota prot. n°46103/2014, assunta al protocollo della Regione Campania con n° 0758064 del 11.11.2014, evidenziando nel contempo le seguenti criticità in merito al programma di gestione faunistico-venatoria:
 - relativamente al fagiano le operazioni di immissioni dovrebbero essere effettuate solo nei primi 3-4 anni della concessione e dovrebbero progressivamente diminuire nel tempo fino ad azzerarsi. Inoltre, il quantitativo di soggetti da immettere proposto, pari a 500 capi/anno, appare sovradimensionato sia rispetto all'estensione aziendale sia in relazione alle corrette modalità gestionali per lo sviluppo di una popolazione naturale stabile (miglioramento ambientale e incremento del successo riproduttivo). Le immissioni dovrebbero prevedere l'impiego preferenziale di soggetti di cattura locale (nel periodo gennaio-febbraio) e/o di

giovani di 90-120 giorni (da luglio fino al 31 agosto. Il piano di prelievo dovrebbe essere ripartito per sessi nell'ambito della popolazione; nel caso delle femmine, ad esempio, il prelievo non dovrebbe superare il 20% della consistenza autunnale accertata delle stesse (prima della stagione venatoria);

- relativamente alla proposta di reintroduzione della Starna, si esprimono perplessità sulle possibilità di successo: infatti, le popolazioni vitali di tale specie sono pressoché scomparse a livello nazionale, anche a causa della diminuita vocazionalità di ampie porzioni del territorio nazionale. Un eventuale progetto di reintroduzione dovrebbe essere attuato su un comprensorio esteso diverse migliaia di ettari;
- relativamente alla lepre, poiché il comprensorio ricade nell'area di presenza della Lepre italiana, la cui presenza è tra l'altro accertata in aree vicine a quella in esame seppur non all'interno del comprensorio aziendale, si dissuade comunque dall'effettuare operazioni di ripopolamento artificiale di Lepre europea al fine di evitare impatti negativi sulla specie autoctona, ostacolandone l'irradiazione spontaneo, facilitando la diffusione di patogeni e causando rischi di inquinamento genetico.

DATO ATTO che

- a. a seguito di specifica richiesta, di cui alla nota n. 0060359 del 28.01.2014, il sig. Muccillo Giuseppe ha presentato la documentazione integrativa così come stabilito dai nuovi criteri per il rilascio delle concessioni per le aziende Faunistica-Venatorie ed agro-turistico venatorie e dalla nuova normativa regionale, acquisita al prot. dell'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia con il n. 0165870 del 07.03.2014, n. 0218362 del 27.03.2014, n. 0244430 del 07.04.2014 e n.0407991 del 16.06.2014;

RILEVATO dall'esame della documentazione pervenuta che:

- a. il territorio interessato presenta le caratteristiche richieste dalla normativa in materia incluse le previsioni del Piano Faunistico Regionale e dei criteri per la costituzione di tali strutture emanati con D.P.G.R.n°625 del 22 settembre 2003 nelle parti non in contrasto con la normativa vigente;
- b. la superficie risulta non inferiore al limite di 300 ha previsto dall'art.10 del citato regolamento per la costituzione di aziende faunistico venatorie;
- c. la superficie non assentita risulta inferiore al 10% della superficie complessiva aziendale e quindi conforme a quanto previsto dall'art.23 comma 5 della L.R. 26/2012 come modificato dalla legge regionale 12/2013;

RILEVATO altresì che:

- a. il territorio dell'azienda, come indicato dal piano faunistico regionale, ricade tra quelli che risultano avere una buona vocazione per le specie indicate nel programma di gestione dell'azienda;
- b. il nuovo piano faunistico regionale prevede che per la starna i ripopolamenti nelle zone indicate devono avvenire utilizzando parchetti di preambientamento, di almeno 15-20 esemplari da rilasciare in tempi progressivi anche allo scopo di legare gli individui al territorio;

RITENUTO pertanto di poter provvedere:

- a. alla istituzione, con effetto dall'inizio della stagione venatoria 2017/2018, dell'azienda faunistico-venatorie "LA CERRETESE" della superficie complessiva di ha 305.86.60, ricadente nei Comuni di Cerreto Sannita (BN) ai sensi dell'art.23 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;

b. a stabilire a carico del legale rappresentante dell'azienda le eventuali prescrizioni o divieti che dovessero sopravvenire successivamente al rilascio della concessione, anche in seguito all'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.23 della l.r. 26/2012 e s.m.i. in merito al risarcimento dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi coattivamente, e in particolare:

1) alla *reintroduzione della starna* utilizzando parchetti di preambientamento, per un periodo non inferiore a dieci giorni e predisposizione di aree di foraggiamento in prossimità delle voliere, di almeno 15-20 esemplari da rilasciare in tempi progressivi, previo:

- *il monitoraggio ambientale;*
- *il miglioramento dell'habitat attraverso la frammentazione colturale, la presenza di aree incolte e cespugliate con piccoli appezzamenti boschivi provvisti di acqua presente tutto l'anno; coltivazioni a perdere a maturazione stagionale di tipo scalare, così da migliorare le disponibilità di cibo specialmente nel periodo autunno-inverno e la disponibilità di rifugi e di alimentazione verde;*

2) alla reintroduzione dei fagiani con soggetti di cattura e/o giovani di 90/120 giorni, a mezzo di idonee strutture di ambientamento da localizzarsi in prossimità di fonti per l'abbeverata anche artificiali, per un periodo non inferiore a dieci giorni e miglioramento dell'habitat;

VISTI

- la legge 157/92 e s.m.i.;
- l'art.23 della L.R. 26/2013;
- legge regionale 06.09.2013, n.12;
- legge regionale n°6 del 5 aprile 2016
- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. per le aziende faunistiche venatorie;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa che si intende approvato ed integralmente riportato nel seguente dispositivo:

1. al sig. Barbieri Federico, nato a Cerreto Sannita (BN) il 22.09.1943, c.f. BRB FRC 43P22 C525G, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "LA CERRETESE" con sede in Cerreto Sannita al C.so Umberto n.183, si autorizza l'istituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria "LA CERRETESE" della superficie di ha 305.86.60, in agro del Comune di Cerreto Sannita (BN) con effetto dall'inizio della stagione venatoria 2017/2018 e con scadenza al **30 giugno 2027**, ai sensi dell'art.23 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;
2. di subordinare la validità della presente autorizzazione alla osservanza di quanto stabilito dalla legge regionale 26/2012 e s.m.i. e di tutti gli obblighi riportati nel decreto dirigenziale n°452 del 26/03/2014 dell'UOD 07 Valutazioni ambientali, che si intendono riportati e trascritti ed in particolare delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 dare seguito a tutte le indicazioni presenti nello studio di incidenza con particolare riferimento alle misure di mitigazione/compensazione di cui ai punti E. 1.1 e seguenti della relazione;
 - 2.2 la realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione di cui ai punti E. 1.1. e seguenti nonché le attività di ripopolamento dovranno essere seguite da tecnici qualificati con competenze in materia di gestione faunistica e della vegetazione;
 - 2.3 dovrà essere rispettata la previsione di destinare per le colture a perdere una superficie di almeno 5 ettari;
 - 2.4 le specie vegetali di cui si prevede ripopolamento (ad esempio le orchidee) dovranno provenire da vivai che producono gli ecotipi locali al fine di evitare inquinamenti genetici;
 - 2.5 qualunque infrazione dovesse essere rilevata dalla vigilanza interna all'azienda, dovrà essere comunicata al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
 - 2.6 le specie di fauna selvatica da immettere nel territorio interessato dall'azienda faunistica dovranno provenire da allevamenti nazionali e certificati in maniera da risultare geneticamente compatibili con le popolazioni indigene del territorio regionale; in particolare per la starna i soggetti da immettere dovranno provenire da aziende di produzione i cui allevamenti abbiano la caratteristica di produrre animali con fenotipo italico. Dovranno altresì essere presi in considerazione protocolli di immissione già sperimentati in altre aree vocate alla starna e documentati in letteratura scientifica;
 - 2.7 gli individui rilasciati dovranno essere censiti, anche attraverso l'uso di richiami sonori, per raccolta dati sulla sopravvivenza della specie al fine di definire il contingente da prelevare nella successiva stagione venatoria e il numero di individui da immettere per favorire popolazioni stabili;
 - 2.8 qualunque modifica dovesse essere apportata alla proposta progettuale a seguito dell'espressione di parere dell'ISPRA dovrà essere oggetto di nuova istanza di valutazione di incidenza;
3. di stabilire che il legale rappresentante è tenuto a conformarsi ovvero ad adeguare la presente autorizzazione alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero essere indicati nel successivo regolamento previsto dall'art. 23 della l.r. 26/2012 e s.m.i.;
 4. l'autorizzazione è sottoposta a condizioni risolutive derivanti dalla stipula del contratto di comodato d'uso del terreno facente parte del comprensorio aziendale di proprietà del Comune di Cerreto Sannita (BN) e riportato in Catasto nell'intero Foglio n°15 p.lla 12 e dal mutamento di destinazione delle medesime terre gravate da Usi Civici per attività faunistiche-venatorie che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento;
 5. di subordinare, altresì, l'autorizzazione all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto dei "criteri per la costituzione" emanati con D.P.G.R.n. 625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la nuova normativa regionale n°26/2012 e s.m.i. ed in particolare per quanto riguarda:
 - 5.1 l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda è consentito soltanto nel periodo di apertura secondo il calendario venatorio annuale emanato dalla Regione Campania con le seguenti ulteriori limitazioni:
 - ogni cacciatore non potrà effettuare più di 2 giornate a settimana anziché tre come previsto;
 - per ogni singolo cacciatore è previsto, per ogni giornata, l'uso di una sola arma con canna liscia e di un numero massimo di cartucce pari a 10 con pallini di acciaio e non a piombo;
 - del carniere per le specie in seguito citate e da adottare solo nel caso in cui tali limitazioni risultano più restrittive rispetto alle prescrizioni del calendario venatorio:
 - fagiano quattro capi complessivi ogni settimana invece che 6 capi;
 - starna un capo ogni 4 giorni invece che ogni 3 giorni;
 - lepre un capo ogni 10 giorni invece di che ogni settimana

per la specie starna tali limitazioni si riferiscono dal terzo anno in quanto per i primi due anni è vietato il prelievo;

- 5.2 per l'esercizio della caccia di cui al punto precedente il concessionario è tenuto ad attenersi a quanto previsto agli artt. 3 e 4 del D.P.G.R. n.625 del 22.9.2003;
- 5.3 durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio la densità dei cacciatori presenti sul territorio dell'Azienda in ciascun giorno non deve superare l'indice di densità venatoria vigente per la Campania;
- 5.4 il titolare della concessione deve tenere un apposito registro, vidimato dall'ufficio territoriale, su cui deve annotare il numero dei cacciatori ed il numero dei capi, distinti per specie, complessivamente prelevati per ogni giornata di caccia. Tale prelievo deve essere effettuato tenendo presente la capacità produttiva di ogni singola specie, al fine di non compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione.
- 5.5 il titolare è tenuto ad assicurare sul territorio una vigilanza permanente per tutto l'anno, in numero di una unità ogni duecento ettari, effettuata da guardie volontarie o private con le caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 28 della Legge Regionale 26/2012 e s.m.i.;
- 5.6 il titolare deve liberare sul territorio aziendale, nei modi e nei tempi stabiliti, le sole specie autorizzate ed appresso indicate;
- 5.7 al fine di ricostituire una popolazione autosufficiente della specie fagiano, va operata l'immissione annuale di 240 capi, rapp. 1m/3f, preferibilmente nel periodo primaverile, a mezzo di idonee strutture di ambientamento da localizzarsi in prossimità di fonti per l'abbeverata anche artificiali e previo miglioramento dell'habitat così come indicato nella relazione "Studio di Incidenza" al punto C.1.5.1; il numero dei prelievi dovrà essere calibrato comunque sull'incremento utile annuo della popolazione e comunque non dovrà superare il 30% delle presenze censite, tenendo in debita considerazione il rapporto sessi. Per le immissioni di tale specie dovranno riguardare soggetti di cattura e/o giovani di 90/120 giorni, con progressiva riduzione nel tempo delle immissioni stesse fino all'azzeramento nell'arco di 3 anni e raggiungimento di una popolazione autosufficiente;
- 5.8 Inoltre per la starna previo miglioramento dell'habitat, così come citato in premessa, va operata l'immissione annuale di almeno 25 coppie di starni per il primo anno, 30 coppie per il secondo anno e 35 coppie dal terzo anno e vietare la caccia a detta specie per i primi due anni. Dal terzo anno il numero dei prelievi non dovrà superare il 50% delle presenze censite, lasciando un rapporto pari tra maschi e femmine. L'immissione dovrà essere effettuata con starnotti di 90 giorni e utilizzando parchetti di preambientamento per un periodo non inferiore a dieci giorni e predisposizione di aree di foraggiamento in prossimità delle voliere. In ogni parchetto di preambientamento devono essere immessi un numero di 15-20 animali, da rilasciare in tempi progressivi. Il progetto di reintroduzione e ricostituzione di una popolazione sufficientemente stabile di tale specie dovrà tendere ad interessare nel breve periodo, per quanto concerne gli interventi per i miglioramenti ambientali, una superficie territoriale maggiore a quella aziendale, coinvolgendo quindi con un'azione integrata i diversi istituti preposti alla gestione faunistica;
- 5.9 Il quantitativo delle specie da immettere può variare a seguito della consistenza della popolazione presente, il cui censimento deve essere effettuato attraverso le metodologie riconosciute dall'ISPRA;
- 5.10 l'Azienda deve destinare il 10% del territorio a zona di rifugio della selvaggina, opportunamente tabellata con espresso divieto di caccia;
- 5.11 il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente e favorire la conservazione e l'incremento della popolazione faunistica così come riportato nel "programma di conservazione, ripristino, ambientale e assestamento faunistico" custodito agli atti dell'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia, inoltre dovrà destinare il 2% della superficie aziendale alle coltivazioni a perdere su superfici di contenute dimensioni, destinate esclusivamente al miglioramento dell'alimentazione e della riproduzione della fauna selvatica, nelle quali non è consentito l'uso di pesticidi ed erbicidi;

- 5.12 il titolare è tenuto a delimitare con tabelle indicanti il divieto all'esercizio venatorio le zone interessate da incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000 art.10 comma 1;
- 5.13 eventuali danni causati dalla selvaggina o dall'attività venatoria all'interno del perimetro dell'Azienda saranno risarciti a carico del concessionario;
- 5.14 nel territorio i cui proprietari o conduttori non hanno dato l'assenso alla costituzione dell'azienda, opportunamente delimitato da apposite tabelle, è vietato a chiunque la caccia. Gli eventuali danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria vengono rimborsati dal concessionario;
- 5.15 il titolare è tenuto a rendere individuabile l'Azienda mediante l'installazione di tabelle lungo il perimetro esterno e lungo le aree interne nelle quali è interdetta l'attività venatoria. Dalla posizione di ciascuna tabella deve risultare chiaramente visibile sia quella precedente sia la successiva. Le tabelle dovranno essere conformi a quanto stabilito dal regolamento emanato con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;
- 5.16 Il legale rappresentante dell'azienda, annualmente, entro il mese di maggio, unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri per la costituzione...." emanati con D.P.G.R. n.625 del 22.9.2003, è tenuto a comunicare, all'ufficio territoriale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:
- ✓ copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale da effettuarsi entro e non oltre il 31 Gennaio;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà costituite in azienda;
 - ✓ relazione tecnica redatta esclusivamente da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al proprio albo professionale in merito alla gestione faunistica attuata dal concessionario (miglioramenti ambientali, colture a perdere ecc.) e monitoraggio delle specie stanziali oggetti di prelievo venatorio presenti e censite a fine annata venatoria e i metodi adottati per tale censimento ;
 - ✓ copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "nuovi criteri ...";
 - ✓ planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e del 10% adibito a protezione, nonché dei punti di collocazione dei recinti di ambientamento.

La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente decreto e nei "nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanato con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la legge regionale 26/2012 e s.m.i. comporta la revoca dell'autorizzazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa:

- all'Assessore all'Agricoltura, per conoscenza

e, per competenza:

- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. lgs.vo n. 33/2013 artt. 26 e 27;
- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali".

Dott. Antonio CAROTENUTO